

**ALLEGATO B**

DISCIPLINA DELLA MISURA COMPENSATIVA CONSISTENTE IN UN TIROCINIO DI ADATTAMENTO CON TUTOR, PER IL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO PROFESSIONALE DI GUIDA TURISTICA NAZIONALE IN REGIME DI STABILIMENTO, AI SENSI DEL D.LGS. N. 206/2007 E SS.MM. E DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 6 AGOSTO 2013, N. 97.

ARTICOLO 1 - DOMANDA DI AMMISSIONE AL TIROCINIO

1. La Regione del Veneto organizza la misura compensativa di un tirocinio di adattamento con l'accompagnamento di un tutor, per il riconoscimento del titolo professionale di guida turistica nazionale in regime di stabilimento, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007 e ss. mm. e dell'articolo 3 della L. 6 agosto 2013, n. 97.
2. Il Direttore della Direzione regionale Turismo, d'ora in poi Direzione, approva con proprio decreto il modello regionale di domanda di abilitazione a guida turistica, tramite l'ammissione al tirocinio di adattamento con l'accompagnamento di un tutor di cui al comma 1, e lo pubblica nel BUR e nel sito istituzionale della Regione del Veneto Sezione Turismo - Professioni turistiche.
3. Il soggetto richiedente la misura compensativa di cui al comma 1, prevista dal decreto del Ministero competente in materia di Turismo, d'ora in poi Ministero, presenta domanda di ammissione al tirocinio, allegando il relativo Decreto ministeriale, alla Direzione, in conformità al modello regionale di cui al comma 2.
4. La Direzione, comunica, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241 del 1990, al richiedente l'avvio del procedimento di domanda di abilitazione a guida turistica, tramite ammissione al tirocinio, da concludersi con il Decreto di approvazione dei risultati finali, da adottarsi entro il termine finale di due mesi dal ricevimento della relazione finale del tirocinio di cui all'articolo 5.

ARTICOLO 2 – CANDIDATURA DEI TUTOR

1. La Regione del Veneto istituisce un elenco regionale di almeno sei tutor, in grado di seguire i tirocini di adattamento richiesti, con Decreto del Ministero, per il riconoscimento in Italia della qualifica di guida turistica nazionale acquisita all'estero.
2. Il Direttore della Direzione approva con proprio decreto il modello regionale di domanda per l'iscrizione nell'elenco dei tutor di cui al comma 1, d'ora in poi denominata candidatura, e lo pubblica nel sito istituzionale della Regione del Veneto, Sezione Turismo-Professioni turistiche, nonché integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, d'ora in poi BUR.
3. Entro un mese dal ricevimento della domanda di ammissione al tirocinio di cui all'articolo 1, qualora manchi l'elenco regionale di cui al comma 1, il Direttore della Direzione approva, con proprio Decreto, un avviso di invito a presentare la candidatura a tutor, da pubblicare sul sito istituzionale Regione del Veneto, nella Sezione "BANDI, AVVISI E CONCORSI" e nella Sezione Turismo "PROFESSIONI TURISTICHE", nonché integralmente sul BUR.
4. Entro il termine finale perentorio di due mesi dalla pubblicazione sul BUR dell'avviso di cui al comma precedente, possono presentare la propria candidatura, per l'iscrizione nell'elenco regionale dei tutor, le guide turistiche in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - a) abilitate da almeno tre anni da una Pubblica Amministrazione italiana;



- b) che non abbiano già esercitato l'incarico di tutor nella Regione del Veneto in una data compresa negli ultimi sei mesi antecedenti alla data di pubblicazione nel BUR dell'avviso di cui al comma precedente;
 - c) che non siano state condannate per reati che comportino l'interdizione dall'esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la sentenza di riabilitazione;
 - d) con regolare permesso di soggiorno se cittadini extracomunitari.
5. In caso di mancato ricevimento di almeno sei candidature entro il termine di cui al comma 4, l'avviso di invito a presentare la candidatura è ripubblicato dopo sei mesi, con cadenza semestrale.
6. La Direzione comunica, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241 del 1990, al soggetto che ha presentato la candidatura l'avvio del procedimento di iscrizione nell'elenco dei tutor, da concludersi con il Decreto di cui all'articolo 3 comma 1, da adottarsi entro quattro mesi dalla pubblicazione nel BUR dell'avviso per la candidatura a tutor.
7. Non è previsto alcun compenso o rimborso delle spese da parte della Regione del Veneto per la funzione di tutor del tirocinio.
8. La Direzione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito, da non avvenuta o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo dichiarato dal candidato nella domanda di ammissione o nella candidatura del tutor per effetto di disguidi non imputabili all'Amministrazione regionale.

ARTICOLO 3 – ASSEGNAZIONE DEI TUTOR AI TIROCINANTI

1. Entro due mesi dalla scadenza del termine finale di presentazione delle candidature, il Direttore della Direzione, qualora siano pervenute almeno sei candidature ammissibili, a seguito di istruttoria regionale con esito positivo, approva, con apposito Decreto, l'elenco regionale dei tutor, comprendente le generalità delle guide turistiche con i requisiti previsti dall'articolo 2 e la data di registrazione al protocollo regionale della relativa candidatura.
2. L'elenco regionale dei tutor ha durata pari ad un anno dal Decreto di approvazione ed è rinnovato ad ogni scadenza, salva rinuncia comunicata dal tutor alla Direzione.
3. Qualora il numero di tutor presenti nell'elenco regionale si riduca sotto il numero di sei, il Direttore della Direzione regionale Turismo, entro un mese dall'accertamento della riduzione, approva, con proprio Decreto, un avviso di invito a presentare la candidatura, secondo quanto disposto all'articolo 2.
4. Entro due mesi dalla scadenza del termine finale di presentazione delle candidature di cui all'articolo 2, il Direttore della Direzione, qualora non siano pervenute almeno 6 candidature a tutor ammissibili, con apposito Decreto dà atto dell'impossibilità di formare l'elenco dei tutor e comunica il diniego di tirocinio per mancanza di numero minimo di tutor ai tirocinanti che hanno presentato richiesta.
5. In caso di diniego del tirocinio per mancanza di tutor, il tirocinante, qualora tale facoltà sia prevista dal relativo Decreto ministeriale, può effettuare, in alternativa, la misura compensativa dell'esame orale, con le modalità di cui all'**Allegato A**.
6. I decreti di approvazione dell'elenco dei tutor e di diniego di tirocinio sono pubblicati nel solo oggetto nel BUR.
7. Dopo la pubblicazione nel BUR dell'elenco dei tutor, una Commissione di tre membri - scelti tra i dipendenti della Direzione - e nominata con decreto dal Direttore della medesima Direzione, sorteggia i nominativi dei tutor abbinandoli a quelli dei tirocinanti, seguendo l'ordine numerico



f41ce19f



progressivo di arrivo al protocollo della Direzione regionale Turismo delle domande di ammissione al tirocinio pendenti.

8. Entro un mese dalla pubblicazione nel BUR dell'elenco dei tutor, il Direttore della Direzione nomina il tutor per ogni tirocinante, come abbinato ai sensi del comma precedente, con proprio Decreto notificato sia ai tutor sia ai tirocinanti.

ARTICOLO 4 - ORGANIZZAZIONE DEL TIROCINIO

1. La misura compensativa consiste nello svolgimento di un tirocinio da espletarsi in lingua italiana, secondo le modalità e i contenuti indicati nel Decreto del Ministero inviato alla Regione del Veneto.
2. In mancanza di indicazione delle modalità e dei contenuti del tirocinio nel Decreto del Ministero, si applicano le disposizioni seguenti.
3. L'ambito territoriale di organizzazione del tirocinio è il territorio della Regione del Veneto con particolare riferimento al territorio provinciale/metropolitano, qualora riportato nel Decreto ministeriale.
4. Il tutor deve accertare, per la durata del numero dei mesi del tirocinio indicata nel Decreto ministeriale, l'apprendimento da parte del tirocinante dei seguenti argomenti:
 - a) conoscenza delle principali opere d'arte, monumenti, beni archeologici e bellezze naturali nazionali, con particolare riferimento al territorio della Regione del Veneto e del territorio provinciale/metropolitano, qualora riportato nel Decreto ministeriale;
 - b) conoscenza dei principali eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili opere che sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale costituiscono testimonianza significativa della storia e della produzione artistica nazionale ed in particolare del territorio della Regione Veneto;
 - c) conoscenza della geografia economica ed ambientale generale dell'Italia e in modo specifico dell'ambito territoriale della Regione Veneto, con riferimento alle vie di comunicazione principali, alla situazione orografica, ai parchi e riserve naturali, alle principali attività produttive ed industriali;
 - d) nozioni generali di legislazione turistica nazionale, regionale e di organizzazione turistica italiana e legislazione turistica regionale con particolare riferimento alle norme di esercizio della professione.
5. Almeno ottanta ore del tirocinio riguardano sia la percorrenza del tirocinante insieme al tutor, nel territorio veneto, in cui sono previsti come minimo tre diversi itinerari di interesse turistico, in cui sono scelti perlomeno due dei seguenti argomenti: a) storico, b) artistico, c) religioso, d) culturale, sia la partecipazione del tirocinante ad almeno tre visite guidate di turisti condotte dal tutor nel territorio veneto; qualora nel Decreto ministeriale sia indicato un ambito territoriale provinciale/metropolitano, due itinerari e due visite guidate di turisti riguardano il territorio indicato.
6. Ciascuno degli itinerari di interesse turistico nel territorio veneto comprende:
 - a) almeno un Comune capoluogo di Provincia/Città metropolitana del Veneto, con l'obbligo di sosta identificativa del tirocinante e del tutor presso la sede competente dell'Ufficio territoriale della Direzione, previo appuntamento concordato con l'Ufficio, che rilascerà al tirocinante ed al tutor copia dell'attestazione regionale della loro contemporanea presentazione ed identificazione da allegare alla relazione finale del tirocinio;



f41ce19f



- b) la visita di almeno cinque luoghi con accesso controllato, considerati beni culturali, ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", con l'obbligo di allegare i biglietti di ingresso o le attestazioni degli ingressi del tutor e del tirocinante alla relazione finale del tirocinio.
7. Almeno quattro ore del tirocinio riguardano l'accertamento da parte del tutor, tramite interrogazione orale del tirocinante, di una sufficiente conoscenza delle materie di cui al comma 4, con obbligo per il tutor di comunicare i risultati di tale accertamento nella relazione finale del tirocinio.
8. Il tutor trasmette alla Direzione, entro trenta giorni dalla sua nomina, la comunicazione di inizio del tirocinio, comprendente una relazione iniziale che preveda gli itinerari, le visite e le attività necessarie per accertare nel tirocinante le conoscenze elencate nel precedente comma 4; la previsione del numero di ore per ciascuna delle suddette attività in conformità ai commi 5, 6 e 7, nonché i metodi formativi che il tutor intende utilizzare nello svolgimento del tirocinio.
9. La Direzione chiede al tutor delle integrazioni alla relazione iniziale, qualora essa non sia conforme al presente articolo; la relazione integrata e regolare deve pervenire alla Direzione entro il termine finale perentorio di trenta giorni dalla richiesta, che sospende il procedimento di abilitazione a guida turistica tramite tirocinio, ai sensi dell'articolo 2 della legge n.241/1990.
10. Se la relazione iniziale del tutor non viene presentata oppure non è conforme al presente articolo e non viene regolarizzata entro 30 giorni dalla richiesta regionale, la Direzione procede alla revoca dell'iscrizione del tutor inadempiente dall'elenco regionale ed assegna un nuovo tutor al tirocinante, ai sensi dell'articolo 3.
11. Eventuali interruzioni temporanee del tirocinio devono essere anticipatamente comunicate dal tutor alla Direzione; in caso di interruzione, la durata del tirocinio riprende a decorrere dalla data di comunicazione alla suddetta Direzione della ripresa del tirocinio.
12. L'impedimento o la rinuncia del tutor ad esercitare l'incarico dovrà essere motivato e tempestivamente comunicato dal tutor alla Direzione.

ARTICOLO 5 – RELAZIONE FINALE DEL TIROCINIO

1. Entro il mese successivo alla scadenza del tirocinio, il tutor invia alla Direzione una relazione finale dettagliata sull'attività svolta, comprendente:
- a) l'indicazione di tutti i luoghi visitati dal tutor e dal tirocinante previsti nella relazione iniziale di cui all'articolo 4;
 - b) i biglietti di ingresso del tutor e del tirocinante di almeno quindici luoghi, considerati beni culturali, previsti nella relazione iniziale e da essi visitati nei loro itinerari di interesse turistico;
 - c) le ore e le date dedicate a ciascun luogo visitato nell'ambito sia degli itinerari di interesse turistico, sia delle visite guidate di turisti previsti nella relazione iniziale ;
 - d) le attestazioni regionali della contemporanea presentazione ed identificazione del tutor e del tirocinante negli Uffici territoriali regionali della Direzione, situati nei Comuni capoluogo di provincia/città metropolitana previsti nella relazione iniziale;
 - e) le ore e le date dedicate dal tutor all'accertamento nel tirocinante, tramite interrogazione orale, delle conoscenze di cui al comma 4 dell'articolo 4;
 - f) i metodi formativi utilizzati dal tutor;
 - g) i risultati conseguiti dal tirocinante, esprimendo una valutazione motivata sull'idoneità o meno del medesimo all'esercizio della professione di guida turistica;



2. Qualora la relazione finale del tirocinio sia incoerente con le previsioni della relazione iniziale oppure carente di elementi previsti nel precedente comma, la Direzione chiede al tutor le integrazioni e rettifiche da trasmettere entro il termine finale perentorio di trenta giorni dalla citata richiesta, che sospende il procedimento di abilitazione a guida turistica tramite tirocinio, ai sensi dell'articolo 2 della legge n.241/1990.
3. Qualora la relazione finale del tirocinio non sia presentata dal tutor entro il termine finale previsto oppure risulti incoerente o carente, anche dopo la scadenza del termine finale previsto nella richiesta regionale di integrazioni e rettifiche, la Direzione procede alla revoca dell'iscrizione del tutor inadempiente dall'elenco regionale dei tutor ed assegna un nuovo tutor al tirocinante ai sensi dell'articolo 3 .
4. In tutti i casi di interruzione anticipata del tirocinio, per cause imputabili al tutor ,sono fatte salve tutte le attività svolte durante il periodo di tirocinio che risultano comprovate da idonea documentazione.

ARTICOLO 6 – DECRETO DI APPROVAZIONE DEI RISULTATI FINALI DEL TIROCINIO

1. Il Direttore della Direzione, entro due mesi dal ricevimento di adeguata relazione finale del tutor con i risultati favorevoli del tirocinio, approva con proprio decreto, con oggetto da pubblicare nel BUR e con contenuto notificato integralmente al tirocinante, l'abilitazione a guida turistica nazionale del tirocinante, disponendo l'iscrizione del nominativo nell'elenco regionale delle guide turistiche di cui all'articolo 7.
2. Il Direttore della Direzione, entro due mesi dal ricevimento di adeguata relazione finale del tutor con i risultati non favorevoli del tirocinio, previa comunicazione della Direzione all'interessato ai sensi dell'articolo 10 bis della L. n. 241/1990, non accoglie la domanda di abilitazione a guida turistica del tirocinante, con proprio Decreto con oggetto da pubblicare nel BUR e con contenuto notificato integralmente al tirocinante.
3. I risultati finali del tirocinio sono comunicati al Ministero mediante nota della Direzione.
4. In caso di valutazione finale non favorevole sul tirocinio, il tirocinante, qualora tale facoltà sia prevista dal relativo Decreto Ministeriale, può effettuare, in alternativa, la misura compensativa dell'esame orale, con le modalità di cui all'Allegato A, non prima di sei mesi dalla conclusione del tirocinio.

ARTICOLO 7 - ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE E TESSERINO DI RICONOSCIMENTO

1. I tirocinanti, abilitati come guida turistica, sono iscritti nell'elenco regionale delle guide turistiche di cui all'articolo 83 della L.R. n. 33/2002.
2. Ai tirocinanti abilitati sarà rilasciato il tesserino di guida turistica, secondo le stesse modalità disposte dalla Giunta regionale per le altre guide turistiche iscritte nell'elenco regionale.
3. Il rilascio del tesserino per i soggetti con cittadinanza diversa da quella di uno Stato della UE è, in ogni caso, subordinato alla produzione e verifica di regolare permesso di soggiorno in corso di validità, richiesto e trasmesso nei termini indicati dall'Amministrazione regionale.
4. Nel tesserino di riconoscimento viene riportata l'indicazione della lingua straniera riconosciuta o delle lingue straniere riconosciute dal Decreto ministeriale .



f41ce19f



ARTICOLO 8 – NORMA TRANSITORIA

1. In sede di prima applicazione del presente provvedimento sono sufficienti tre candidature per istituire il primo elenco regionale dei tutor.
2. La Direzione, dopo sei mesi dall'approvazione del primo elenco regionale, di cui al comma 1, con numero di tutor inferiore a sei, approva, ai sensi degli articoli 2 e 3, un avviso di invito a presentare la candidatura per istituire un elenco di sei tutor.



f41ce19f

